DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 13

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei geologi.

Versione in vigore dal 15 marzo 1963, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
Estremi	Legge 3 febbraio 1963, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-tutela-del-titolo-e-della-professione-di-geologo/art-13-vigilanza-del-ministro-di-grazia-e-giustizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it